

COMUNE DI VILLA MINOZZO

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 31del: **29.06.2013**Trasmessa il **01/07/2013**al ALBO prot. n. **3011****DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****OGGETTO:****DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013**

Per determinazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 10 – 5[^] comma dello Statuto del Comune, si è convocato il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio, oggi **ventinove giugno duemilatredici** alle ore **9.20** in adunanza straordinaria di I[^] convocazione, previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 10 – 2[^] comma dello Statuto stesso.

Fatto l'appello nominale risultano:

FIOCCHI LUIGI	P	MASINI MARINELLA	A
BELTRAMI ERICA	P	POLITI FEDERICO	P
FERRARI PIERO	P	SPADAZZI CLAUDIO	P
GOVI SARA	A	GIGLI FABIO	P
CASTELLINI ALBERTO	P	PENSIERI SERGIO	A
SALA IDEO GIANNI	P	VASIRANI FABIO	P
BARGIACCHI MIRCO	P	AGOSTINELLI GIGLIO	A
LAZZARI AGNESE	P	ZOBBI TARCISIO COSTANTE	P
MARAZZI DAVIDE	P		

Totale presenti **13**

Totale assenti **4**

Assiste il Segretario Sig. **ROBERTA VITALE**

Il Sig. **LUIGI FIOCCHI** - Sindaco assume la presidenza della presente adunanza e riconosce la legalità, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri signori:

Davide Marazzi, Federico Politi, Fabio Vasirani

L'ordine del giorno, diramato ai Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 10 – 2 comma dello Statuto, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato e nella sala sono depositate da 48 ore le proposte relative coi documenti necessari.

La discussione sull'argomento è stata effettuata in sede di approvazione delle tariffe TARES anno 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, nonché l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO Che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “*E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*”;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata *da norme statali* per la deliberazione del bilancio di previsione e che i *regolamenti* sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, *hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, nel testo novellato dall'art. 10 del D.L. n. 35 del 8/4/2013 (convertito in Legge n. 64 del 6/6/2013) che ha prorogato al 30/09/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013;

VISTO il D.L. n.54 del 21/05/2013 con il quale è stata disposta la sospensione del versamento della prima rata di acconto IMU relativa a:

- Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (case di lusso, ville e castelli);
- Immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze), nonché per gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e per gli enti di edilizia residenziale pubblica;
- Terreni agricoli e fabbricati rurali (fabbricati rurali strumentali e tutte le abitazioni rurali);

RICHIAMATE:

- la deliberazione di C.C. n. 83 del 27/10/2012, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

- le deliberazioni di C.C. n. 33 del 26/05/2012 e n.74 del 28/09/2012, con le quali sono state determinate e variate per l'anno 2012 le aliquote per l' “IMU”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione;

CONSIDERATO che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque *entro trenta giorni* dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- in particolare, l'art.13, comma 13-bis, d.l. n° 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 214/2011, disponeva, con decorrenza dall'anno di imposta 2013, che le *deliberazioni* di approvazione delle *aliquote* e della *detrazione* dell'imposta municipale propria devono essere inviate *esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico* di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'*efficacia* delle deliberazioni decorre *dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico* e gli effetti delle deliberazioni stesse *retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico*, a condizione che detta *pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce*. A tal fine, *l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile*. In caso di *mancata pubblicazione* entro il termine del 30 aprile, le *aliquote* e la *detrazione* si intendono *prorogate* di anno in anno;
- il legislatore, preso atto del mancato coordinamento tra il termine di cui sopra ed i termini previsti per l'approvazione del bilancio (30 giugno 2013), con il recente D.L. n° 35 del 08/04/2013 (Gazzetta Ufficiale n° 82 del 04/04/2013), art. 10, comma 4, lettera b), ha modificato il citato comma 13-bis come di seguito: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento, oppure, in mancanza, quelli adottati l'anno precedente.”*;

VISTO l'art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA' 2013) e in particolare le seguenti disposizioni normative:

- lettera a): *“è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011”*,

- lettera f): *“è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale*

D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”;

- lettera g): *“i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;*

CONSIDERATO che a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono soggetti al patto di stabilità interno anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, come disposto dal comma 1, dell'art. 31, della legge n. 183 del 2011;

CONSIDERATO che il Comune di Villa Minozzo, al fine di rispettare gli obblighi imposti dalle norme sul patto di stabilità interno nonché per le ulteriori disposizioni previste dalla Spending Review 2, si vede costretto ad agire sulla leva fiscale, prevedendo aumenti tributari in tutto il triennio 2013-2015;

RICHIAMATO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - , ai sensi del quale sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, *nonché* gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, *destinati esclusivamente ai compiti istituzionali*. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214:

1) l'**ALIQUOTA di base IMU** è pari allo **0,76 PER CENTO**:

possibilità per i **Comuni** di modificare **in aumento** o **in diminuzione** sino a **0,3** punti percentuali

2) l'**ALIQUOTA per ABITAZIONE PRINCIPALE** è pari allo **0,4 PER CENTO**:

possibilità per i **Comuni** di modificare **in aumento** o **in diminuzione** sino a **0,2** punti percentuali

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, è prevista una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; Che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO, inoltre, Che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto Che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi, pertanto, in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, nonché, a decorrere dal

1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

RITENUTO opportuno rideterminare le aliquote IMU per l'anno 2013;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del servizio finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa nelle forme richieste dalla legge:

Consiglieri presenti e votanti	n. 13
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	n. 2 (Zobbi Tarcisio Costante e Fabio Vasirani)
Astenuti	nessuno

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e qui richiamate;

1. **DI VARIARE** le aliquote IMU stabilite nell'anno 2012 con deliberazione di C.C. n 74 del 28/09/2012, rideterminandole nel seguente modo per l'anno 2013:

TIPOLOGIA	ALIQUOTE
Abitazione principale e pertinenze	0,53%
Immobili categorie A/10 – C/1 – C/3 – C/4	0,89%
Immobili categoria D (escluso D/5)	0,81%
Immobili categoria D/5	0,89%
Tutti i restanti immobili	0,955%
Aree fabbricabili	0,955%

2. **DI CONFERMARE** le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'IMU anno 2013:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi, pertanto, in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00;

3. **DI STABILIRE** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;
4. **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento in vigore in materia;
5. **DI INCARICARE** l'ufficio tributi dell'Ente ad effettuare ogni adempimento conseguente al presente atto;

ATTESA l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa nelle forme richieste dalla legge:

Consiglieri presenti e votanti	n. 13
Voti favorevoli	n. 13
Voti contrari	nessuno
Astenuti	nessuno

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Beltrami Dott.ssa Erica

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo comune, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Razzoli Rag. Brunella

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to LUIGI FIOCCHI

IL SEGRETARIO
F.to ROBERTA VITALE

=====

E' Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo:

Villa Minozzo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. ROBERTA VITALE

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata in data **01/07/2013**, per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
(N.....reg. pub delle deliberazioni);
- è divenuta esecutiva il:
 - - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROBERTA VITALE

.....